

## **REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI**

La materia è scrupolosamente disciplinata dalla normativa vigente, di cui si riprendono in questo regolamento gli aspetti essenziali.

### **PREMESSA**

Tutte le attività delle quali si parla nel presente regolamento si configurano come attività didattiche, facenti parte integrante delle iniziative complementari programmabili della scuola e non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano, infatti, un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione esige una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico e si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti. Tutte le iniziative, inoltre, devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo. Devono essere preparate dagli insegnanti adeguatamente e devono, subito dopo la loro attuazione, costituire oggetto di approfondimento e discussione culturale anche mediante lo svolgimento di relazioni scritte, valutabili didatticamente come verifiche. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non possono essere esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi.

### **TIPOLOGIA DEI VIAGGI**

I viaggi d'istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che possono essere così sintetizzate:

**a - viaggi d'integrazione culturale**

- in località italiane, il cui obiettivo è il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti paesaggistici, artistici, culturali, scientifici e tecnologici;
- in località estere, il cui obiettivo è la conoscenza della realtà sociale, culturale, artistica, scientifica e tecnologica di un altro Paese.

**b - visite guidate**

- si effettuano nell'arco di una giornata o al massimo di due giornate (per esigenze logistiche), o di un numero specifico di ore curricolari per visitare mostre, in occasione di eventi culturali, per visitare località di particolare interesse storico, artistico, ambientale, nonché per partecipare a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà tecnologiche attinenti all'indirizzo di studio.

**c - viaggi connessi con attività sportive**

- si tratta di uscite finalizzate a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive.

**d - gemellaggio o scambio culturale con istituti italiani o esteri**

- si tratta di esperienze didattiche programmate con studenti di altri istituti, italiani o esteri, per sviluppare ed approfondire tematiche di interesse culturale, artistico, scientifico e tecnologico.

### **PROGRAMMAZIONE**

Art. 1 Il Consiglio d'Istituto stabilisce le linee e i criteri generali dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate.

Art. 2 Il Collegio dei Docenti individua, nella prima seduta utile, le tematiche di indirizzo di tutte le tipologie dei viaggi d'istruzione da sviluppare nell'anno in corso, fissandone gli obiettivi generali e culturali.

Art. 3 Il progetto del viaggio dovrà essere presentato dai docenti interessati al titolare della Specifica Funzione Strumentale al POF, affinché possano prenderne visione tutti, prima dell'insediamento dei Consigli di Classe, e discusso nella prima seduta utile di questi ultimi, durante la quale sarà stabilita in maniera dettagliata la programmazione di tutte le attività.

Art. 4 Ciascun Consiglio di classe curerà l'articolazione dei contenuti culturali, fornendo l'indicazione dei luoghi capaci di evocarli e le metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione.

Art. 5 Condizione per l'attuazione dei viaggi d'istruzione è la partecipazione dei 2/3 (due terzi) degli alunni di ogni singola classe, tale da garantire la validità culturale dell'intervento didattico- formativo all'interno della classe stessa. Solo per le classi terminali, laddove non sia possibile raggiungere la quota dei 2/3 degli alunni, si può prevedere la partecipazione della metà + uno degli allievi.

Art. 6 Gli studenti partecipanti potranno appartenere a classi parallele e essere uniti da interessi ed esigenze formative comuni.

Art. 7 I docenti accompagnatori dovranno essere scelti all'interno del Consiglio di Classe. In caso di indisponibilità del docente individuato per sopraggiunti e giustificati motivi, il Dirigente Scolastico, qualora non riesca ad avere l'adesione di docenti di quella classe, potrà designare anche i docenti che abbiano svolto attività didattica all'interno del gruppo classe nell'anno precedente.

Art. 8 Non bisogna superare, per un unico viaggio d'istruzione, il numero di due pullman e deve essere assicurato l'avvicendamento fra i docenti accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell'anno scolastico. Eventuali deroghe saranno debitamente determinate dal Dirigente Scolastico.

Art. 9 La responsabilità del docente accompagnatore è limitata esclusivamente alle norme indicate nella lettera d'incarico del Dirigente Scolastico.

Art. 10 Nei limiti delle possibilità di bilancio e con modalità stabilite annualmente dal Consiglio d'Istituto, gli alunni bisognosi e meritevoli possono accedere ad un contributo da parte della Scuola.

Art. 11 Nel caso di partecipazione di alunni portatori di *handicap*, il docente accompagnatore sarà il docente di sostegno; in caso di non disponibilità di quest'ultimo, si provvederà alla designazione di un altro qualificato accompagnatore (un altro docente, un collaboratore scolastico o uno dei genitori dell'allievo con disabilità).

Art. 12 Il numero dei docenti accompagnatori per gruppo di alunni è stabilito in base alla normativa vigente.

## **PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE ORDINARIA**

Art. 13 Dopo l'adozione, da parte del Consiglio d'istituto, del piano annuale dei viaggi d'istruzione, parte integrante del POF deliberato dal Collegio dei Docenti, si provvederà, attraverso la Segreteria, ad inviare dettagliate richieste di preventivo ad almeno tre Agenzie di Viaggio.

Art. 14 L'invito alle ditte, iscritte all'albo della Scuola, a presentare la migliore offerta, dovrà essere inviato entro la prima decade del mese di Novembre.

Art. 15 Le offerte delle ditte dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria della Scuola entro il termine perentorio stabilito nella lettera d'invito e dovranno essere esaminate dalla Commissione tecnica, che provvederà a predisporre un quadro comparativo, in cui si terrà conto non soltanto dell'offerta economica proposta, ma soprattutto delle più idonee garanzie riguardanti il viaggio ed il soggiorno degli alunni.

Art. 16 L'espletamento della procedura di contrattazione ordinaria ed i relativi adempimenti dovranno terminare entro la metà del mese di Gennaio, al fine di consentire un'adeguata e scrupolosa organizzazione del programma e della sistemazione logistica più idonea. Il periodo utilizzabile per i viaggi di istruzione è preferibilmente da metà febbraio a fine aprile.

Art. 17 L'offerta della ditta, che non corrisponde completamente alle richieste del capitolato d'appalto, non sarà presa in considerazione, salvo che l'alternativa proposta non sia vantaggiosa, adeguata e funzionale allo svolgimento delle attività proposte e raffrontata ad eventuali altre proposte identiche pervenute.

Art. 18 In occasione di valide offerte didattico- formative da parte di Enti o Istituzioni, non contemplanti la procedura delle gare d'appalto, il viaggio d'istruzione potrà essere anticipato.

Art. 19 Dopo l'assegnazione da parte del Consiglio di Istituto dell'incarico alla ditta prescelta, l'organizzazione del viaggio sarà affidata ai rispettivi docenti referenti dei viaggi, che ne cureranno ogni aspetto.

Art. 20 Entro un mese dall'inizio del viaggio, l'Agenzia dovrà presentarne il programma dettagliato, indicando anche le strutture logistiche predisposte. In mancanza di tali adempimenti, si opterà per la seconda ditta prescelta.

Art. 21 Qualora la sistemazione logistica proposta dall'Agenzia non è coerente con quanto richiesto e concordato con il docente referente, tale da non permettere il regolare svolgimento di quanto programmato, il docente referente, in accordo con la Giunta e con il Dirigente Scolastico, potrà affidare l'organizzazione del viaggio alla seconda ditta prescelta, previa comunicazione al Consiglio d'Istituto.

Art. 22 Prima dell'inizio del viaggio il responsabile dell'Agenzia è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che garantisca che i servizi erogati corrispondono a quanto richiesto nel capitolato e a quanto concordato con il docente referente del viaggio.

Art. 23 La ditta, che avrà disatteso quanto previsto e concordato con il docente referente del progetto, non sarà più invitata alle successive gare d'appalto.

Art. 24 La ditta aggiudicatrice del viaggio d'istruzione dovrà rispettare integralmente le specifiche disposizioni indicate nel presente regolamento.

## **DURATA E NORME COMPORTAMENTALI**

Art. 25 I viaggi d'istruzione con pernottamento sono previsti per le classi del triennio. La durata è di massimo cinque pernottamenti. Le mete individuate per le classi terze e quarte sono quelle italiane, mentre per le classi quinte anche estere.

Art. 26 Visite guidate e viaggi d'istruzione si svolgeranno preferibilmente nel periodo metà febbraio-fine aprile.

Art. 27 E' possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole italiane e di paesi esteri. Il Dirigente scolastico, insieme con docenti da lui individuati, curerà tutte le operazioni relative a tali scambi.

Art. 28 Le visite guidate, la partecipazione a seminari di studi e tutte le uscite denominate "lezioni in loco", inserite nei progetti e coerenti con la programmazione didattica della classe, sono previste per tutte le classi entro il limite massimo di quattro uscite nell'arco dell'anno.

**Art. 29 La partecipazione a manifestazioni culturali in loco è di competenza del Dirigente scolastico, che ne ravvisa le eventuali opportunità didattiche.**

Art. 30 L'alunno può partecipare al viaggio solo previa regolare autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 31 L'autorizzazione comprende, altresì, la completa accettazione delle norme specifiche del presente regolamento.

Art. 32 La responsabilità degli alunni è personale.

Art. 33 Per l'intera durata del viaggio, l'alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della Scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare.

Art. 34 L'alunno che partecipa al viaggio è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di causare danni a persone o cose.

Art. 35 Durante il viaggio l'alunno deve rispettare gli orari, le scansioni temporali e logistiche previste dal programma e tutte le indicazioni impartite dai docenti accompagnatori.

Art. 36 E' severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze proibite e farne uso, anche da parte di alunni maggiorenni.

Art. 37 A nessun alunno è consentito allontanarsi, senza autorizzazione, dall'albergo o dal gruppo.

Art. 38 Qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'atto commesso. Nei casi ritenuti più gravi dai docenti accompagnatori, per gli alunni responsabili è prevista l'interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico degli alunni stessi.

## **SPESE**

Art. 39 La quota individuale è a carico degli alunni partecipanti.

Art. 40 In caso di sopraggiunti giustificati e documentati motivi di impossibilità a partecipare al viaggio, la quota individuale versata dall'alunno sarà rimborsata secondo il contratto stipulato.

Art. 41 Il giorno della partenza dei viaggi d'istruzione l'attività didattica si svolge regolarmente, così come il giorno successivo. Deroghe sono previste solo se il rientro è avvenuto dopo le ore 22.30.

## **ADEMPIMENTI FINALI**

Art. 42 Al termine del viaggio d'istruzione, in un apposito incontro, gruppi di alunni (max 3), a suo tempo incaricati dal Consiglio, relazioneranno sugli aspetti specifici dell'esperienza. Tale impegno sarà considerato a tutti gli effetti patrimonio aggiuntivo in sede di valutazione finale.

Art. 43 Al rientro in sede, il docente referente presenterà al Dirigente scolastico una relazione sull'andamento del viaggio, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione di tutte le fasi programmate e alla valutazione, insieme con i docenti accompagnatori, dei servizi erogati dall'Agenzia, utilizzando lo schema a tal fine predisposto.

Art. 44 Qualora i docenti accompagnatori riscontrassero incongruenze nell'attuazione del programma rispetto a quanto stabilito con l'agenzia organizzatrice del viaggio, tali da aver arrecato disagi economici e logistici agli alunni, il docente referente ed il Dirigente Scolastico convocheranno il legale rappresentante dell'agenzia per le opportune determinazioni.

Art. 45 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni vigenti.